Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 3 ottobre, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Koma Beavogui il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Guinea.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Walker Humerez Zapata il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Bolivia.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Leo Olavi Tuominen il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Finlandia.

Giovedì 3 ottobre, alle ore 12,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Eccellenza Kamal Mostafa Mortagi il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Araba Unita.

(9656)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **1074**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato da assegnare alla cattedra di clinica radiologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Sassari il 24 febbraio 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica radiologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 27. — GRECO

Repertorio n. 153

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica radiologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, addì ventiquattro del mese di febbraio a Sassari, in una sala del palazzo della università e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me rag. Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a *redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università* medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 14 febbraio 1968 (allegato *A*);

on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 29 dicembre 1967 (allegato *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 15 novembre 1960, n. 15, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di clinica radiologica presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di clinica radiologica;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*) il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica radiologica;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 29 dicembre 1967 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, nella seduta del 14 febbraio 1968 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica radiologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la

copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di clinica radiologica.

L'Università di Sassari versera altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente articolo 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Sassari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, di intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di clinica radiologica.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che sostituisce l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà la approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelleggibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

F.to Sergio Costa;
» Antonio Giagu De Martini;
» Pietro Puccini, *funzionario rogante.*

Registrato fiscalmente a Sassari, addì 26 febbraio 1968 al n. 1027, mod. I, vol. 320. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Gui

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **1075.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Igiene mentale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

Scaglia

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 29. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1076**.

Assegnazione di posti di tecnici laureati all'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1968, in corso di registrazione, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di novantasette dei cento posti di ruolo di tecnico laureato, istituiti con effetto dal 1° luglio 1968 con legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei tre posti di ruolo di tecnico laureato rimasti ancora da ripartire sul contingente dei posti di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti tre posti di ruolo di tecnico laureato dei cento, istituiti con effetto dal 1° luglio 1968 con legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come segue:

UNIVERSITA' DI ROMA

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di chimica (per la II cattedra di chimica analitica) . .	1
Istituto di istologia ed embriologia . . .	1
Facoltà di economia e commercio:	
Istituto di lingue	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1967, n. 143 e 27 maggio 1968, n. 133;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con le denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 10 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » in

corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Ai vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli Istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1968
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 146

Disciplinare di Produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Corvina veronese (Cruina o Corvina) 55 - 70 %;
Rondinella 25 - 30 %;
Molinara 5 - 15 %.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Rossignola (Groppello), Negrara (trentina), Barbera e Sangiovese per un massimo complessivo globale del 10 % del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Bonalbergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione inizia nella parte nord staccandosi dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca sullo strapiombo dell'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per Casa Fontana, passa sopra i caseggiati di Monte (frazioni di S. Ambrogio) tocca quota 534, Casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna (q. 74) entrando in comune di Fumane.

Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle, appartenenti alla frazione di Cavalo, sale Monte Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per il breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fino presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal e M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che porta a Prun, incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato. Il confine discende a Molino di Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier. Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 449) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, casa di q. 580, la Palazzina (q. 534) casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo attraversa il progno Castello, passa ad ovest di Case Antolini, tocca casa Sottosengia, rasenta Case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini.

Da questo punto la delimitazione nord della zona del Valpolicella segue la linea di q. 500 lungo le pendici montuose della vallata Valpantena, partendo da località Sasso, in comune di Negrar, e con andamento sinuoso passa nelle vicinanze di località Montecchio e quindi Volpare e successivamente, dopo aver formato una leggera ansa a nord, passa in prossimità di località Righi e Case Vecchie. Si sposta quindi verso il Monte Dordera e proseguendo con orientamento nord-ovest, passa in prossimità della località Salvalaio e Vigo fino a raggiungere S. Benedetto sulla strada Vigo-Coda.

Da S. Benedetto segue il vaio Salsone fino al progno Valpantena, di qui sale lungo il vaio Sannava, per inserirsi sulla comunale che porta a Proale e Rosaro.

Di qui prosegue per i Busoni, per i Vai, Cabalai ed i Molini, raggiungendo Azzago passando per la strada del cimitero; per la carrareccia che passa a q. 655, si inoltra nel vaio Orsaro fino a raggiungere il confine del comune di Grezzana con Verona che percorre fino al vaio Laraccio; attraversa la comunale di Pigozzo e la risale fino al vaio Bruscara che segue fino ad incontrare la comunale Morago-Cancello. Corre lungo questa strada fino alla località Chiesa, prende poi la carreggiabile che passa sotto la q. 615, incontra la provinciale Montorio-Rovero, ridiscende questa fino all'incrocio della carreggiabile per S. Vito, Casette, Chiesa; da Chiesa a Scaransi per inserirsi nel vaio di Tretto, che lo percorre fino al progno di Mezzane. Risale questo progno fino al vaio dell'Obbligo per toccare C. Valle a q. 502; da qui lungo la strada che passa ad ovest di Monte Tormine, tocca la Bettola del Pian, prosegue verso est lungo il confine comunale tra Tregnago e Badia Calavena, fino ad incontrare il progno di Illasi; ridiscende questo progno per breve tratto fino al guado per Cogolo, attraversa la borgata, prende la strada superiore che porta alla località Carbonari, indi si porta verso sud per la località Fonte, Croce del Vento, passa nei pressi di Ca' Precastio, prosegue sempre verso sud passando ad est di Vinco e Pandolfi fino a raggiungere l'incrocio dei confini comunali di Tregnago, Cazzano di Tramigna ed Illasi; segue quindi il confine nord del comune di Cazzano fino ad incrociare il punto di confine tra i tre comuni di Tregnago, Cazzano di Tramigna e S. Giovanni Ilarione (dove incontra il confine con la zona del Soave). Di qui ridiscende lungo il confine del comune di Cazzano sino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est

passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la q. 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per q. 326 porta ai Dami e quindi alla q. 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di M. Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave; indi attraversa la stessa e prosegue per la strada comunale di Cereolo di Sopra (q. 72) e prima di raggiungere detta località scende per la strada che porta a Cereolo di Sotto (q. 49) e di qui per la comunale di S. Vittore al centro stesso.

Da S. Vittore segue la comunale che porta a Colognola ai Colli passando per la località Tenda e S. Nicolò. Da S. Nicolò prosegue sino in prossimità della Chiesa di Colognola ove imbocca la carrareccia per Ceriani, passando per C. Canesella, raggiungendo il cimitero per S. Zeno. Segue quindi la carrareccia che porta in prossimità della località Concareggi (o Concorredo), risale la comunale per Donegiano e percorre la comunale che passando in prossimità del cimitero di Illasi incontra la provinciale per Illasi al km. 16.

Devia quindi per la strada che porta al progno di Illasi passando per Mizzago, raggiunge il torrente e lo segue fino ad attraversarlo al guado che porta a Casotti e Contrasti. Da qui percorre la carrareccia che porta a Cà Squarzego e prosegue per la strada comunale per Lione, Corte Spiazzi e Leon S. Marco e risale il progno di Mezzane lungo la comunale fino a località Mallevesina, per ridiscendere poi lungo la provinciale per Mezzane sino al km. 7,3 in prossimità di Villa Alberti. La delimitazione prosegue poi per le località Villa Bottura, Barco di Sopra e quindi lungo la linea di confine con S. Martino B. A. sino ad incontrare la comunale di S. Briccio, che percorre discendendo verso la località S. Rocco, indi attraversa la strada per Marcellise e segue la comunale che passa per Cà Brusà, Castel Bricon, L'Arcandole e si inserisce sulla strada Marcellise San Martino B. A. e la percorre sino all'abitato di quest'ultimo centro. La delimitazione segue quindi il corso del fiume Fibio e lo risale fino alla località Spinetta. Da detta località segue la strada per Montorio, attraversa il centro abitato e prosegue lungo la strada che passa per Olmo e Morin sino al ponte Florio: da qui segue la strada per Corte Paroncini e Villa Cometti indi devia per la carrareccia che attraversando la strada per S. Felice tocca Cà dell'Olmo e raggiunge la strada della Valpantena che la risale fino a Villa Beatrice; segue poi la carrareccia per Corte Policanta per deviare poi per il sentiero che porta a Castel S. Felice. Da Castel S. Felice la delimitazione segue la strada delle Torricelle toccando località Villa Ferrari, Torre n. 1, Torre n. 2 e S. Mattia; da qui si inoltra lungo il sentiero per Villa Bottica e discende a valle sino alla strada per Avesa in località S. Martino; prosegue su detta strada sino alla località Osteria, imbocca quindi la strada che, passando in vicinanza del cimitero di Avesa, giunge nei pressi della località Villa e prosegue fino al centro di Quinzano; da Quinzano segue la strada che porta alla statale n. 12 sino all'incrocio con la stessa; si inserisce poi sulla statale n. 12 sino alla Stazione ferroviaria di Parona dove l'abbandona per seguire la ferrovia del Brennero sino alla stazione di Domegliara; qui si reinserisce sulla statale n. 12 sino alla località Paganella; da detta località segue la carrareccia che porta alle Fornaci Tosadori a sud di Volargne, per risalire la riva sinistra dell'Adige sino in prossimità della Chiesa di Ceraino congiungendosi al punto iniziale di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da escludere, in ogni caso — ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1963, n. 930 — i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondo-valle, nonchè quelli con esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » non deve essere superiore ai q.li 120 ad ettaro in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per il vino « Valpolicella » e al 40 % per il vino « Recioto della Valpolicella ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Valpolicella » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La vinificazione del « Recioto della Valpolicella » avviene dopo che le uve — aventi le caratteristiche indicate nel successivo art. 11 per il tipo qualificato « superiore » — siano state sottoposte a leggero appassimento, fino a portarle ad una gradazione complessiva naturale non inferiore a gradi 12.

E' consentito l'impiego della vinaccia residuata dalla preparazione del vino « Recioto della Valpolicella » per il rigoverno del vino « Valpolicella », secondo le norme all'uopo stabilite dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio.

E' consentita, altresì, nella misura massima del 15 % del volume, la tradizionale correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alle denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », con uve, mosti o vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino « Valpolicella », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino di media intensità tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;

sapore: asciutto o leggermente amabile, di corpo, amarognolo, sapido, vellutato, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;

acidità totale: da 5 al 7 per mille;

estratto secco netto: da 18 a 27 per mille;

ceneri: da 1,8 a 2,80.

Il vino « Recioto della Valpolicella » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso granato piuttosto carico;

profumo: caratteristico, accentuato;

sapore: delicato, pieno, caldo, vellutato, amabile;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 14, di cui almeno gradi 12 in alcool svolto;

acidità totale: da 5.50 a 7.50 per mille;

estratto secco netto: da 22 a 35 per mille.

Il vino « Recioto della Valpolicella » può essere anche prodotto nel tipo asciutto; in tale caso può portare la qualifica « Amarone ».

Art. 7.

L'uso in forma abbinata della specificazione geografica « Valpantena » in aggiunta cioè alle denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella », è riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nella zona della « Valpantena » delimitata come appresso:

dal confine nord occidentale che parte da S. Benedetto segue il già descritto confine della zona del Valpolicella fino a quota 655; da qui si diparte verso sud seguendo la rotabile che passa per quota 626 e prosegue verso sud per Erbino, risale sulla strada verso le località Valle e da qui va verso la località la Croce di Romagnano. Indi prosegue per Casette, passa sotto il Monte Gazzo nei pressi della quota 458, poi nei pressi di Corte Gualiva, prosegue ad ovest di Monte Cucco sulla strada che porta a Villa Marchiori. Da qui si inoltra lungo la carrareccia che passa ad est del Roccolo Marchiori e, prosegue per

detta via fino a C. Sguizza per raggiungere C. Gazzol da dove, ripiega verso ovest per toccare la località Campagnola; risale poi verso Novaglie e Nesente, quindi ridiscende verso sud ed ovest per toccare C. Maioli, C. Misturin e Pojano per risalire lungo la carrareccia verso C. Zorzi.

Tocca quindi il confine di zona e risale la carreggiabile per Torre n. 3, Torre n. 4, Villa Fiandin, Villa Tedeschi, Villa Barbesi; passa sotto Cà del Roccolo raggiunge Rovere (sotto la quota 355) e poi lungo il sentiero posto sotto quota 469, la località le Case Vecchie, da dove si porta sul confine di zona nei pressi della località Casette, sotto il Monte Dordera che lo segue fino a raggiungere la località di partenza S. Benedetto.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Recioto della Valpolicella » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuate in stabilimenti situati nello ambito delle province del Veneto.

Art. 9.

La denominazione di origine controllata « Recioto della Valpolicella » può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con i rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare purchè le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione del vino liquoroso siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province della Lombardia e del Veneto.

Art. 10

L'uso della specificazione « classico », in aggiunta alla denominazione di origine controllata « Valpolicella » è riservato al prodotto della zona originaria più antica — che comprende i comuni di Negrar, Marano, Fumane, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano — delimitata come appresso:

la parte nord del perimetro si stacca dal confine occidentale del comune di S. Ambrogio in faccia a Monte Rocca, sullo strapiombo dall'ansa dell'Adige presso Ceraino. Prosegue poi per casa Fontana; passa sopra i caseggiati di Monte (frazione di S. Ambrogio), tocca q. 534, casa Campopiano di sotto (q. 649) e passa a nord di M. Pugna entrando in comune di Fumane. Raggiunta subito Ca' Torre e Stravalle appartenenti alla frazione di Cavalo, sale M Castello (q. 676) e, raggiunto il vaio Pangoni, discende con questo fino a Ca' Pangoni (q. 230). Risale poi per breve tratto il progno di Fumane fino ad incontrare il confine comunale di Marano e lo segue fin presso il Molino Gardane. Sale allora leggermente per Ca' Camporal a M. Per (q. 630) per discendere poi con la strada che porta a S. Rocco fino all'ingresso della frazione omonima. Tocca poi la località Tonei e risale fino ad incontrare e poi seguire la carrareccia che porta a S. Cristina. Quando questa strada sbocca nella rotabile comunale che conduce a Prun, si incontra il confine comunale di Negrar, abbandona subito il limite comunale e, lungo la strada ora nominata, il confine del territorio raggiunge i caseggiati di Pertega.

Da qui ha inizio il lato orientale del territorio delimitato Il confine discende a Molino da Prà e con il vaio omonimo fino a Molino Monier Attraversa allora il vaio delle Canale e raggiunge la strada Mazzano-Fane. Con questa strada discende fino a Proale (q. 499) e poi, sinuoso, al largo di Mazzano, tocca casa Prael, case di q. 580, la Palazzina (q. 534), casa La Conca e Colombare. Sempre discendendo, attraversa il progno Castello, passa a ovest di Case Antolini, tocca Casa Sottosengia, rasenta case La Fratta e Siresol, raggiunge Bertolini, Prosperi, Campi di Sopra (q 410) e case Campi, fino ad incontrare il confine comunale tra Negrar e Verona presso La Tenda (q. 426). Segue allora questo confine fin sotto Montericco, tra la quota 250 e quota 251

Da questo punto ha inizio il confine sud del territorio del vino « Valpolicella ». La linea di demarcazione prosegue verso ovest continuando a seguire il confine di Negrar fino presso a casa Acquilini; tocca poi C. Fedrigoni, la Chiesa di Arbizzano, Cambroga, casa Albertini, ed il Molino raggiungendo in questa località la curva di livello di q. 100 che delimita gran parte del confine sud del territorio. Questa quota segna il limite netto tra il terrazzo fluvio-glaciale ed eocenico e la pianura per buona parte irrigua, che degrada verso l'Adige. Seguendo detta curva attraversa il Ghetto e raggiunta la ferrovia Verona-Garda, la discende per breve tratto fino alla località Stella; di qui la linea di demarcazione, proseguendo verso ovest, si immette sulla strada che, attraversando prima la comunale Parona-Pedemonte e poi Quar, raggiunge la linea di quota 100 passando per Cà Brusà.

Sempre per la linea di q. 100 prosegue per Cedrara e S. Martino sotto Corubbio, raggiunge ed attraversa dopo circa un chilometro il progno di Fumane e raggiunge subito il confine comunale tra S. Pietro I. e Pescantina a Sotto Ceo. Continua allora con questo confine fino a Prognetta Lena (sopra Ca' Cerè) ed in seguito con confine tra Pescantina e S. Ambrogio, toccando Ca' Sotto Ceo, fino a raggiungere la carrareccia che per Vignera di sopra porta sulla strada di Ospedaletto. Lasciato il confine comunale prosegue fino alla strada S. Ambrogio-Ospedaletto. Da questo punto il nostro limite abbandona la q. 100, poichè il terrazzo bruscamente si eleva, ma continua sempre a correre sull'orlo superiore di esso: circuisce Montidon (q. 200), attraversa la ferrovia sotto S. Ambrogio, sfiora Ca' de Picetto, aggira la valle con l'elevato dosso cretaceo soprastante le due stazioni di Domegliara e raggiunge subito dopo il confine comunale tra S. Ambrogio e Dolcé, a casa Sotto Sengia.

In seguito continua di conserva con questo confine fino presso casa Fontana costituendo il lato occidentale del territorio del « Valpolicella », e chiudendone il perimetro.

Art. 11.

Il vino « Valpolicella », ottenuto da uve aventi una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva non inferiore a gradi 12, può portare la qualifica « superiore » a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 12.

Alle denominazioni di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 13.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata « Valpolicella » e « Recioto della Valpolicella » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(9864)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto), al quale per legge sono assegnati venti membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 3 dicembre 1967, di vari, gruppi, di diverso orientamento politico, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

In tale situazione, il consiglio comunale si è dimostrato incapace di assicurare una completa ed efficiente amministrazione, restando carente segnatamente in ordine all'elezione del sindaco.

Infatti, dopo che ben tre sedute, indette rispettivamente per i giorni 15 gennaio, 22 dello stesso mese e 19 febbraio 1968 erano risultate infruttuose in ordine all'elezione del sindaco a causa della mancanza del prescritto numero dei presenti, il

prefetto dispose, d'ufficio, due successive convocazioni del consiglio comunale, ai fini dell'elezione degli organi di amministrazione.

Mentre la seduta di prima convocazione del 9 marzo 1968 si concluse infruttuosamente, essendo venuto a mancare, prima di procedere alla votazione di ballottaggio, il quorum dei presenti prescritto dall'art. 5, comma secondo, del testo unico 16 maggio 1960 n. 570, nell'adunanza di seconda convocazione, tenuta il 16 successivo, il consiglio comunale fece luogo all'elezione del sindaco nella persona del sig. Cosimo Ferdinando Antonucci il quale, peraltro, rinviò ogni sua determinazione, circa l'accettazione della carica, al momento dell'elezione della giunta e, in una successiva seduta tenutasi il 23 marzo 1968, in seguito all'elezione degli assessori, sciolse la riserva formulata, declinando l'ufficio.

Altre due adunanze, indette per il 3 e il 18 aprile 1968 per l'elezione del sindaco, andarono deserte a causa della mancanza del prescritto numero dei presenti.

Allora il prefetto, allo scopo di accertare se sussistesse in seno al consiglio una qualsiasi possibilità di provvedere all'elezione del sindaco, convocò, d'ufficio, per due volte ancora, il consiglio comunale, disponendo la notifica ai singoli consiglieri della diffida a far luogo all'elezione del sindaco, a scanso del ricorso al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

Senonchè, anche tale estremo tentativo non ha avuto esito positivo, poichè tanto nella seduta di prima convocazione del 30 aprile 1968, quanto nell'adunanza di seconda convocazione del 6 maggio è venuto meno il numero dei presenti prescritto per l'elezione del sindaco.

Di fronte alla manifesta indampienza del consiglio in ordine all'obbligo di provvedere all'elezione del sindaco, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo nel contempo alla sospensione dello stesso organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente civico, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di un obbligo essenziale prescritto dalla legge — qual'è quello relativo all'elezione del sindaco — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto, al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 9 agosto 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Giovanni Vairo.

Roma, addì 1° ottobre 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 agosto 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Giovanni Vairo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

RESTIVO

(9936)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1968.

Sostituzione di un membro del comitato per il fondo indennità impiegati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito in legge, con modifiche, con legge 2 ottobre 1942, n. 1251;

Visto l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 708;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1957, col quale è stato nominato il comitato del fondo per l'indennità agli impiegati;

Vista la lettera in data 2 agosto 1967, con la quale la Federazione autonoma bancari italiani ha designato il cav. Luigi Marmiroli a far parte del comitato per il fondo indennità impiegati, in sostituzione del cav. Mauro Sarti, deceduto;

Decreta:

Il cav. Luigi Marmiroli è chiamato a far parte del comitato per il fondo indennità impiegati in rappresentanza dei lavoratori del credito, in sostituzione del cav. Mauro Sarti.

Roma, addì 17 giugno 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9566)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della Marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile

per il quadriennio 1965-1969, ed è stato nominato membro del consiglio stesso, fra gli altri, il prof. Bruno Minoletti professore in economia politica e tecnica dello armamento;

Visto il foglio n. 162128 in data 17 giugno 1968, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Guido Menegazzi, già titolare di economia politica presso l'Università degli studi di Pisa, in atto titolare di politica economica e finanziaria presso l'Università di Padova, a sostituire il prof. Bruno Minoletti, deceduto;

Decreta:

Il prof. Guido Menegazzi è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del prof. Bruno Minoletti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1968
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 23

(9790)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Belluno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una fascia di terreno lungo la sponda destra del fiume Piave in comune di Belluno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Belluno;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal commissario prefettizio del comune di Belluno che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale ancora quasi intatto ai piedi delle prealpi che, immediatamente verso nord, creano punti di vista d'incomparabile bellezza sul quadro stesso per l'aspetto vario della sua natura dal monte ai colli e al fondovalle, con ampie distese di cespugli ed alberature di essenze diverse che creano una continuità di verde, nel quale alla superficie alberata, s'intervallano piccole balconate verso mezzogiorno che consentono un'ampia visuale riposante verso i colli a sud della vallata bellunese;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Belluno, prospicente il fiume Piave lungo la sponda destra, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è comprensiva dei seguenti mappali:

foglio 72: mappali 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 e 173, porzione 174-209;

foglio 59: mappali 815, 598 e 227, porzione 527, 228, 229, 249, 230, 591, 588, 813, 596, 595 e 581, porzione 590, 231, 594 e 250, porzione 226, porzione 232;

foglio 60: mappali 210, 212, 103, 140, 211, 102, 105, 104, 101, 192, 193, 107, 108, 168, 100, 141, 118, 117, 167 e 195, porzione 124 e 125.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Belluno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 luglio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BELLISARIO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno

Estratto del verbale della seduta tenutasi il giorno 27 luglio 1966, alle ore 15, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Belluno.

(*Omissis*).

La commissione è stata convocata allo scopo di esaminare la possibilità di vincolare una fascia di terreno in comune di Belluno, prospiciente il fiume Piave lungo la sponda destra orografica.

(*Omissis*).

I mappali successivamente determinati ed inclusi nel vincolo devono intendersi i seguenti:

foglio n. 72: mappali 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 e 173 porzione, 174, 209;

foglio n. 59: mappali 815, 598-*b*), 227 porzione, 527, 228, 229, 249, 230, 591, 588, 813, 596, 595 e 581 porzione, 590, 231, 594 e 250 porzione, 226 porzione, 232;

foglio n. 60: mappali 210, 212, 103, 104, 140, 211, 102, 105, 101, 192, 193, 107, 108, 168, 100, 141, 118, 117, 167 e 195 porzione, 124, 125.

(9766)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1968.

Nomina del presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1968, con il quale l'on. Giovanni Gioia è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, è presieduto dall'on. Giovanni Gioia, Sottosegretario di Stato per le finanze, dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1968
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 55

(9683)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1968.

Nomina di un membro aggregato al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni, con legge 2 dicembre 1952, numero 1848;

Su designazione del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il colonnello g.s. S.M. Felcini Fausto cessa, a decorrere dal 5 agosto 1968, dalla carica di membro aggregato del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Dalla stessa data è nominato membro aggregato del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato il colonnello g.s. S.M. Depaoli Giovanni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 52 *Trasporti, foglio n.* 350

(9768)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1466, con il quale è stato istituito in Verona l'ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente stesso;

Vista la lettera 19 agosto 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dottor Antonio Cramer, in sostituzione del dott. Attilio D'Alanno;

Decreta:

Il dott. Antonio Cramer è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dott. Attilio D'Alanno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9685)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Nomina di un componente del consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale il Governo della Repubblicata è stato delegato ad emanare le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 2 marzo 1958, n. 259;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, con il quale, con i poteri di cui alla indicata delega, si dispone, fra l'altro, che il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova sia integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova e successive modificazioni;

Considerato che i componenti delle due sezioni del comitato del consorzio, di cui all'art. 8 del cennato regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, risultano appartenere tutti alla assemblea generale dello stesso;

Considerato pertanto che anche il rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica non possa far parte del comitato del consorzio, come prescrive l'indicato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, senza appartenere all'assemblea;

Ritenuto conseguentemente che il predetto art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, debba essere estensivamente interpretato, nel senso che esso, stabilendo la partecipazione del rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica al comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova, abbia inteso implicitamente disporre che il rappresentante medesimo debba contemporaneamente far parte dell'assemblea del consorzio stesso;

Decreta:

Il sig. Angelo Giorgetti è nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova, facendo parte, quale componente della assemblea generale, della prima sezione del comitato del consorzio stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(9787)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1968.

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere, nel triennio 1968-1970, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni di qualità « orto vivaio con coltura floreale » nel comune di Chiesina Uzzanese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113, lettera *a*) e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento della qualità « orto vivaio con coltura floreale » nel comune di Chiesina Uzzanese della provincia di Pistoia;

Considerato che nel suddetto comune, nessuna revisione è stata disposta per le colture floreali ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel triennio 1968-1970, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento — con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari — per la generalità dei terreni di qualità « orto vivaio con coltura floreale » siti nel comune di Chiesina Uzzanese.

Sarà provveduto ad avvisare gli interessati delle operazioni sopraluogo a mezzo manifesto da pubblicarsi all'albo del comune e nella località di consuetudine, almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9788)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 ottobre 1968.

Proroga della gestione straordinaria della provincia di Ravenna.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1968 è stato sciolto il consiglio provinciale di Ravenna ed è stata nominata per la provvisoria amministrazione della provincia una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta, presidente, dal vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti, dall'ispettore generale di ragioneria a riposo rag. Luigi Damiani.

Le elezioni del nuovo consiglio provinciale sono state indette per il giorno 17 novembre 1968.

E' necessario, pertanto, alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, al fine di assicurare la continuità della vita amministrativa dell'ente, prorogare la gestione straordinaria fino all'insediamento dei nuovi organi ordinari che conseguirà alle precitate elezioni del 17 novembre 1968.

Ravenna, addì 3 ottobre 1968

Il prefetto: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1968, con il quale è stato sciolto il consiglio provinciale di Ravenna e nominata per la provvisoria amministrazione della provincia una commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta, presidente, dal vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti, dall'ispettore generale di ragioneria a riposo rag. Luigi Damiani;

Rilevata la necessità, per i motivi esposti nella relazione che precede, di prorogare la gestione straordinaria fino all'insediamento degli organi ordinari;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione provvisoria della provincia di Ravenna, affidata alla commissione straordinaria composta dal vice prefetto dott. Ignazio Marotta, presidente, dal vice prefetto ispettore dott. Vittorio Cinti, dall'ispettore generale di ragionaria a riposo rag. Luigi Damiani, è prorogata fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Ravenna, addì 3 ottobre 1968

Il prefetto: DE GENNARO

(9671)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi di secondo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che dell'aliquota per l'anno 1967 risultano disponibili trentanove diplomi di secondo grado al merito della redenzione sociale;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alla sottoelencata persona:

Parma Letizia ved. Borghi, collaboratrice del consiglio di patronato di Aosta.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro: GONELLA

(9792)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 23-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 23-TS », a suo tempo assegnato alla ditta Carboni Severino con sede Trieste, via XX Settembre n. 35.

(9867)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7-FO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 7-FO », a suo tempo assegnato alla ditta Vigilante Imperio con sede in Rimini (Forlì), via Aleardi n. 21.

(9868)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.459.814, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9805)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Gibellina (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.900.032, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9804)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Acate (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.704.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9806)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.426.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9807)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9808)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Cansano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.057.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9809)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.191.413 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9810)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9811)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.392.483 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9812)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.911.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9813)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.088.292, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9814)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.120.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9815)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.973.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9816)

Autorizzazione al comune di Peschici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Peschici (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.263.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9817)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.381.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9818)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9819)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968 il comune di Quadri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.875.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9820)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1968 il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 971.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9821)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.387.963, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9822)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9823)

Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Settimo San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9824)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1968, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9825)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a ventitre posti di vice direttore aggiunto della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1968, registro n. 10, foglio n. 306, con il quale il prof. Walter d'Avanzo, libero docente di diritto privato nell'Università di Roma, è stato nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1967;

Considerato che il predetto professore, per sopravvenuti urgenti motivi familiari si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione esaminatrice;

Che occorre, di conseguenza, procedere alla sua sostituzione con altro docente universitario delle materie su cui vertono le prove di esame;

Decreta:

Il prof. Walter d'Avanzo, componente la commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indetto con decreto ministeriale 2 agosto 1967, impossibilitato a partecipare ai lavori di tale concorso per sopravvenuti urgenti motivi familiari è sostituito nell'incarico di componente la commissione esaminatrice del concorso stesso dal prof. Pasquale Curatola, docente di diritto penale nell'Università di Firenze.

Roma, addì 2 maggio 1968

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Grazia e giustizia, foglio n.* 67

(9893)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica del personale civile insegnante dellaccademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e Collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di assistente di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'accademia navale indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 125, è costituita come appresso:

Presidente:

de Ferrante cap. di vascello Luigi, comandante in 2ª dell'accademia, direttore degli studi.

Membri:

Landolino prof. Giuliano, ordinario di analisi matematica dell'accademia navale;
Tognetti prof. Mario, ordinario di geometria dell'accademia navale;
De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale dell'accademia navale;
Franzini prof. Tito, ordinario di fisica dell'accademia navale.

Segretario:

Tombesi dir. di sez. Raffaele.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1968
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 353

(9760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili negli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1968, registro n. 8, foglio n. 254, con il quale è stato indetto un concorso per il conferimento di venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili negli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera di concetto di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il conferimento di venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili negli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, indetto con il decreto ministeriale 27 marzo 1968, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Onofri dott. Renato, ispettore generale.

Componenti:

Montemari prof. Ferdinando, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale di Viterbo;

Pintacuda prof. Salvatore, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale di Palermo;
Cipolletta dott. Elsa, direttore di divisione;
Prili dott. Antonio, direttore di divisione.

Segretario:
Blasio dott. Giacomo, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1968, presunta in L. 160.000, sarà imputata al capitolo 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte di conti, addì 24 settembre 1968
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 344

(9759)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51, bilancio Trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il segretario tecnico capo Sonaglioni Alberto è nominato membro della commissione esaminatrice del compartimento di Venezia per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del segretario tecnico superiore di 1ª classe Sabatini geom. Odoardo, impossibilitato a proseguire nell'incarico per sopravvenuta malattia.

Roma, addì 5 settembre 1968

Il direttore generale: FIENGA

(9851)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei e all'autorizzazione ad assumere il 40 per cento degli idonei oltre i vincitori, per il compartimento di Roma, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1968 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1967, n. 18808, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per gli ottanta posti riservati al compartimento di Roma, nonchè la autorizzazione ad assumere candidati idonei nel limite del 40% dei posti previsti per il citato compartimento, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363.

(9853)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del detto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1967, n. 29351, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

La commissione giudicatrice per il concorso citato in premesse è composto come segue:

Presidente:
Prosperi Valenti dott. Simone, consigliere di Stato.

Membri:
Tiberio dott. prof. Ugo, ordinario di radiotecnica dell'Università di Pisa;
Ciampolini dott. prof. Filippo, ordinario di elettrotecnica nell'Università di Bologna;
Lucantonio dott. prof. Francesco, direttore centrale A.S.S.T.;
Mele dott. ing. Nunzio, direttore di divisione A.S.S.T.

Segretario:
Cerenza dott. ing. Gastone, direttore di sezione A.S.S.T.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1968
Registro n. 39 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 246

(9847)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.